



**REGOLAMENTO DEL  
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE**

*Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1558/2022 Prot. n. 306365 del 06/10/2022*

*Entrata in vigore: 6 ottobre 2022*

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Definizioni	1
Articolo 3 - Funzioni	2
Articolo 4 - Nomina e durata	3
Articolo 5 - Composizione e designazione	3
Articolo 6 - Incompatibilità e dimissioni	3
Articolo 7 - Organizzazione	4
Articolo 8 - Rapporti con il Presidio della Qualità dell'Ateneo	4
Articolo 9 - Collaborazioni	5
Articolo 10 - Funzionamento	5
Articolo 11 - Norme transitorie, clausola di rinvio ed entrata in vigore	6
Articolo 12 - Termini in deroga	6

**Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione dell'Università degli Studi di Ferrara istituito ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Ferrara;

- per CRTM o Consiglio: il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione.

### Articolo 3 - Funzioni

1. Il CRTM è una struttura consultiva di Ateneo per la Ricerca scientifica e la Terza Missione
2. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni:
  - a) esprime pareri al Senato Accademico in merito alla definizione delle scelte strategiche riguardanti lo sviluppo della Ricerca e della Terza Missione dell'Università;
  - b) propone criteri ed esprime pareri al Senato Accademico relativi al monitoraggio della qualità e dello sviluppo della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo;
  - c) in collaborazione con il Presidio della Qualità, monitora gli indicatori della Ricerca e della Terza Missione, con particolare riferimento a quelli legati al Sistema di Assicurazione della Qualità e al Piano Strategico;
  - d) promuove presso i Dipartimenti, per il tramite dei propri componenti, la diffusione di buone pratiche relative al monitoraggio degli indicatori della Ricerca e della Terza Missione;
  - e) definisce linee guida interne per la partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della Ricerca e della Terza Missione;
  - f) analizza i risultati della partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della Ricerca e della Terza Missione, e propone al Senato Accademico eventuali azioni correttive in caso di criticità;
  - g) promuove e monitora la partecipazione dei Dipartimenti ai progetti nazionali ed europei, allo scopo di:
    - identificare gli ambiti scientifici di eccellenza attuali e potenziali
    - favorire l'interdisciplinarietà e la collaborazione interdipartimentale, ai fini della partecipazione a bandi competitivi nazionali ed europei
  - h) promuove presso i Dipartimenti, per il tramite dei propri componenti, la diffusione di buone pratiche relative alla progettazione europea e a bandi competitivi nazionali;
  - i) esprime parere al Senato Accademico sulle politiche di reperimento di fondi per la Ricerca e la Terza Missione;
  - j) collabora alla formulazione dei bandi per il finanziamento della Ricerca che prevedano un contributo dell'Ateneo, e ne analizza gli esiti per l'individuazione di eventuali aspetti migliorabili da segnalare al Senato Accademico;
  - k) collabora alla formulazione dei bandi per l'incentivazione della Terza Missione che prevedano un contributo dell'Ateneo, e ne analizza gli esiti per l'individuazione di eventuali aspetti migliorabili da segnalare al Senato Accademico;
  - l) esprime pareri in materia di *spin-off*, di creazione di impresa, di proprietà industriale, intellettuale e di *licensing*;
  - m) esprime pareri e svolge funzioni di monitoraggio delle attività conto terzi di Ateneo;

- n) su richiesta del Rettore, esprime pareri in merito a questioni specifiche riguardanti la Ricerca e la Terza Missione.

#### **Articolo 4 - Nomina e durata**

1. Il CRTM è nominato con Decreto Rettorale e resta in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta.

#### **Articolo 5 - Composizione e designazione**

1. Il CRTM è presieduto dal Rettore o da persona dallo stesso nominata scelta tra i professori ordinari e associati dell'Ateneo che soddisfino il requisito di cui al comma 7 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 lettera c) dello Statuto, il Presidente del CRTM è componente del Senato Accademico.
3. Il CRTM è composto da professori e ricercatori scelti tra i professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato dell'Università, in servizio a tempo indeterminato presso ogni Dipartimento il primo giorno del quarto mese antecedente alla data di scadenza del CRTM.
4. La procedura di designazione prende avvio non più tardi di sessanta giorni prima della data di scadenza del CRTM, con Decreto del Rettore pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata.
5. I componenti del CRTM sono designati dai Dipartimenti entro quarantacinque giorni dalla data di avvio della procedura di designazione.
6. Le designazioni sono effettuate secondo i seguenti criteri da applicare in progressione:
  - ciascun Dipartimento designa due componenti, preferibilmente di area CUN diversa, con almeno 10 afferenti a livello di Ateneo;
  - qualora in esito alla prima designazione risultassero prive di rappresentanti aree CUN con almeno 25 afferenti, per ciascuna di esse il Dipartimento con il numero maggiore di afferenti alle predette aree procederà a designare un ulteriore rappresentante.
7. Sono designabili esclusivamente coloro la cui anzianità di ruolo assicuri la permanenza in servizio per un periodo di tempo almeno pari alla durata della carica.
8. La modifica dell'afferenza dipartimentale di un componente ne comporta automaticamente la cessazione e la sostituzione ai sensi dell'art. 6 comma 3.

#### **Articolo 6 - Incompatibilità e dimissioni**

1. Sono incompatibili con l'incarico di Presidente e componente del CRTM le seguenti cariche accademiche:

- Componente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, se Presidente del CRTM;
  - Componente del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. Le dimissioni dell'intero CRTM o dei suoi singoli componenti devono essere presentate al Rettore.
  3. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei componenti, il subentrante è designato dal medesimo Dipartimento che aveva designato il componente uscente, tra gli appartenenti alla medesima area CUN.
  4. Il componente subentrato rimane in carica fino alla scadenza naturale del CRTM, fatto salvo il mantenimento dei requisiti.

### **Articolo 7 - Organizzazione**

1. Il CRTM svolge le sue funzioni organizzandosi in Commissioni *ad hoc*, secondo quanto stabilito dal Presidente e dal presente articolo.
2. Le funzioni del CRTM sono svolte in forma collegiale con adunanza plenaria per le materie stabilite dal Presidente e comunque almeno in occasione dell'approvazione della relazione annuale di cui al successivo articolo 10.
3. Le commissioni possono essere di due tipologie:
  - referenti: svolgono un'istruttoria su uno specifico argomento, in merito al quale relazionano al CRTM in forma collegiale per la relativa deliberazione;
  - deliberanti: esaminano e deliberano direttamente al loro interno, senza necessità di una deliberazione del CRTM in forma collegiale, sulle materie ad esse attribuite.
4. Sono previste almeno le seguenti commissioni deliberanti:
  - Commissione Ricerca
  - Commissione Terza Missione
5. Il Presidente individua i referenti di tutte le commissioni che vengono costituite, i quali riferiscono periodicamente secondo le modalità definite dal Presidente. Il Presidente può essere referente di una o più Commissioni.
6. L'atto di costituzione delle commissioni deve essere approvato dal Consiglio su proposta del Presidente e deve contenere una chiara indicazione delle materie attribuite alle commissioni e delle loro funzioni, nonché l'indicazione del Coordinatore della commissione.

### **Articolo 8 - Rapporti con il Presidio della Qualità dell'Ateneo**

1. Il Presidente del CRTM si rapporta periodicamente con il Coordinatore del Presidio della Qualità

dell'Ateneo per la condivisione di tematiche comuni; la collaborazione fra le due strutture può avvenire anche attraverso le commissioni di cui al precedente art. 7.

2. Periodicamente il Presidente del CRTM invita il Coordinatore del Presidio della Qualità dell'Ateneo a partecipare alle sedute plenarie, in particolare con riferimento alle fasi di pianificazione e monitoraggio delle attività dipartimentali.

### **Articolo 9 - Collaborazioni**

1. Il Prorettore alla ricerca e il Prorettore alla Terza Missione, qualora non siano già componenti effettivi del Consiglio stesso, possono partecipare ai lavori del CRTM senza diritto di voto.
2. Per i propri lavori il CRTM si può avvalere del supporto di personale esperto, senza diritto di voto.
3. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da un componente del CRTM.

### **Articolo 10 - Funzionamento**

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute plenarie del CRTM, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
2. I referenti delle Commissioni convocano e presiedono le sedute delle rispettive Commissioni, ne stabiliscono l'ordine del giorno e, per le commissioni deliberanti, curano l'esecuzione delle decisioni prese.
3. Le Commissioni deliberanti redigono apposito verbale delle proprie sedute.
4. Il Presidente partecipa alle sedute delle Commissioni in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
5. Le sedute del CRTM e delle Commissioni possono essere svolte anche in videoconferenza. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano: a) l'identificazione dei partecipanti; b) la riservatezza della seduta, c) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; d) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti con mezzi telematici idonei; e) la contemporaneità delle decisioni; f) l'adozione di ragionevoli misure tecniche e procedurali per preservare la sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità. La modalità di svolgimento della seduta deve essere indicata nella convocazione.
6. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni deliberanti si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 53 dello Statuto.
7. Il CRTM predispose una relazione annuale sulle attività svolte, riferita all'anno precedente, che trasmette al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale relazione include tutte le attività svolte in relazione ai compiti attribuiti al CRTM dallo Statuto dell'Università.

8. Ai componenti del CRTM non è corrisposta alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

#### **Articolo 11 - Norme transitorie, clausola di rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale eventualmente applicabile, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di emanazione con Decreto Rettorale.
3. Dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è disponibile sul sito web istituzionale.

#### **Articolo 12 - Termini in deroga**

1. I termini previsti dal presente regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Rettore.